



Sindacato Lavoratori Comunicazione



Spett.le
TIM S.p.A.

Oggetto: Formale diffida dall'applicazione di disposizioni unilaterali in materie di competenza CCNL

Premesso che:

In data 6 ottobre 2016, nel corso di una riunione nazionale a Roma tra Azienda e Coordinamento Nazionale delle RSU, l'azienda TIM s.p.a. rappresentata dal Dott. Francesco Micheli ha consegnato alle RSU ed alle OO.SS. ivi presenti una lettera recante atto di disdetta unilaterale degli Accordi del 14 e 15 maggio 2008 a decorrere dal 31 gennaio 2017.

In data 8 febbraio 2017 l'azienda ha provveduto a formalizzare l'avvenuta cessazione di validità dei suddetti Accordi.

Riscontrato che:

In data 8 febbraio 2017 l'azienda ha inteso emanare e rendere operativo un regolamento unilaterale aziendale che integra le norme previste dal vigente Contratto Nazionale di lavoro disciplinando in via del tutto unilaterale diversi aspetti del rapporto di lavoro.

Tale modalità operativa non può in alcun modo essere condivisa, essendo di fatto finalizzata a conservare in modo illegittimo esclusivamente le previsioni di cui agli accordi disdettati più favorevoli per l'azienda.

Inoltre, alcune delle disposizioni comprese nel succitato Regolamento Aziendale non rispettano le norme previste dal vigente Contratto Nazionale e/o le norme di legge vigenti, e/o le prassi consolidate nel tempo in azienda, derogando alle stesse in senso meno favorevole per il lavoratore. In tal senso richiamiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: orario di lavoro, introduzione del concetto di prestazione effettiva, disciplina del mancato rientro, trasferte, preventiva autorizzazione a prestare opera e/o assumere incarichi presso altre società, enti o organizzazioni, pianificazione permessi individuali, flessibilità tempestiva.

La scrivente O.S. SLC-Cgil con la presente intende formulare formale diffida alla società TIM S.p.A. dal procedere in via unilaterale a qualsivoglia azione e/o comportamento in contrasto e/o in deroga a quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Settore, alle prassi consolidate in essere ed alle norme vigenti.

Qualora trascorsi quindici giorni dalla ricezione della presente diffida l'Azienda non dovesse recedere dall'applicazione di tali comportamenti la scrivente O.S. procederà nei modi e nelle sedi opportune a tutela dei propri iscritti, dei lavoratori tutti e del proprio diritto all'esercizio dell'attività sindacale.

Roma, 10 febbraio 2017

La Segreteria Nazionale SLC Cgil